



**SAN LAZZARO
DI SAVENA**

**COMUNE DI SAN LAZZARO DI
SAVENA**

3^ Area Gestione del Territorio
Settore Lavori Pubblici

San Lazzaro di Savena, 10 giugno 2024

Prot. n. 26028 del 11/06/2024

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, SU PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SATER, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RICUCITURA TRATTI PISTE CICLO-PEDONALI LUNGO IL PERCORSO VIA FONDE' - VIA REMIGIA NEL COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA"

**CUP: E67H23001070006
CIG: B20D932E6F
CUI: L00754860377202400009**

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: giorno 15/07/2024 ore 10:00

IL DIRIGENTE DELLA III AREA

in attuazione della **determinazione a contrarre n. 546 del 11/06/2024**, resa esecutiva ai sensi di legge,

- visto il Codice dei Contratti pubblici approvato con il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito definito più brevemente "Codice");
- visto l'art. 71 (Procedura aperta) del Codice;

RENDE NOTO

che è indetta una procedura aperta (art. 71 e Allegato I.1, art. 3 lett. f) del Codice) per l'affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di **"RICUCITURA TRATTI PISTE CICLO-PEDONALI LUNGO IL PERCORSO VIA FONDE' - VIA REMIGIA COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA"**, con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata **sulla base del miglior rapporto qualità prezzo** ai sensi dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108 del Codice, nella quale ogni operatore economico interessato, che sia munito dei requisiti di partecipazione richiesti, può presentare un'offerta.

L'appalto comprende le opere meglio individuate nel progetto esecutivo approvato con **Deli-berazioni di Giunta Comunale n. 61 del 24/04/2024 e n. 93 del 05/06/2024** (art. 225, comma 9, del Codice), ed avente la seguente denominazione: "INTERVENTO DI RICUCITURA TRATTI DI PISTE CICLO-PEDONALI LUNGO IL PERCORSO VIA FONDE' - REMIGIA"- CUP: E64D22001830004.

Il Progetto è stato verificato e validato dal RUP, Ing. Irene Cavina, ai sensi dell'art.42 del Codice in data 23/04/2024 (prot. n. 17667/2024).

Il presente bando e disciplinare di gara indica le modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta da parte degli operatori economici interessati, i documenti da presentare a corredo della stessa e la disciplina della procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni, come integrato nel Capi-

tolato Speciale d'Appalto (in seguito CSA) e nei documenti in allegato, ai quali integralmente si rimanda.

I requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla presente procedura sono dettagliatamente indicati ai successivi punti e nei moduli appositamente predisposti allegati alla documentazione di gara.

L'offerta dovrà essere presentata entro, e non oltre, il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 15/07/2024.

La durata massima del procedimento, trattandosi di procedura aperta aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto qualità-prezzo, è di 4 mesi ai sensi dell'art. 17, comma 3 e dell'Allegato I.3 al D.lgs. 36/2023. Ove la Stazione Appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopracitati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.

Il **luogo di esecuzione dell'appalto** si trova nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena (BO), **Codice NUTS ITH55**.

INFORMATIVA GENERALE

Stazione appaltante e Ente committente:

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA, Piazza Bracci 1, 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
CF: 00754860377 – Partita Iva: 00522421205
web: <https://www.comune.sanlazzaro.bo.it> (Sezione Amministrazione trasparente \ Bandi di gara e contratti)
PEC: comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
Telefono: 051.6228111 - Fax 051.6228283

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:

Ing. Giuseppe Colarossi, Dirigente della III Area Gestione del Territorio

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.):

Ing. Irene Cavina, Responsabile Settore Lavori Pubblici

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

La procedura di gara è interamente svolta attraverso il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito più brevemente Piattaforma o SATER) presso il **Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna** (SATER), piattaforma telematica di negoziazione gestita da Intercent-er, accessibile dal seguente indirizzo: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/.

Tramite il sistema si accederà alla procedura e alla documentazione di gara.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo n. 36/2023.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel sopra richiamato Regolamento eIDAS, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del c.c.;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del c.c.;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità in seguito alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma, da parte dell'operatore economico, in maniera non conforme al Disciplinare ed alle condizioni generali di utilizzo della Piattaforma SATER, accettate in fase di registrazione, accessibili dal sito:

<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In caso di mancato funzionamento o di malfunzionamento della Piattaforma, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", alla pagina dedicata alla presente procedura, o comunque attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione ed è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite univocamente all'operatore economico che le ha poste in essere e si intendono dallo stesso compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Al fine della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, collegato ad internet e dotato di browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- il legale rappresentante dell'operatore economico (o altra persona munita di idonei poteri di rappresentativi e di firma) deve possedere un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 36/2023, **l'offerta** per la procedura, **i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura** devono essere effettuati **esclusivamente attraverso la piattaforma SATER** e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, mediante utilizzo del domicilio digitale.

1.3 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema (SATER) e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite comunicazione o pubblicazione sulla piattaforma SATER, sito istituzionale dell'ente committente o eventuali comunicazioni. Una volta

ottenuta la registrazione a SATER, gli operatori economici, dopo aver effettuato l'accesso al sito, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi".

ATTENZIONE: L'inserimento a Sistema delle offerte richiede un apprezzabile lasso di tempo (anche in considerazione di eventuali problematiche tecnico informatiche), pertanto si raccomanda agli operatori economici che intendano formulare la propria offerta di attivarsi con congruo anticipo rispetto al termine previsto per la scadenza, come di seguito indicato.

In ogni caso, la Stazione appaltante non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile del mancato tempestivo caricamento dell'offerta sulla piattaforma SATER, da parte degli operatori economici interessati, a causa dell'insorgenza di eventuali problematiche tecniche alla stessa non riconducibili.

1.4 IDENTIFICAZIONE

Per presentare l'offerta è necessario effettuare l'accesso alla Piattaforma, nell'Area Riservata, identificandosi attraverso l'inserimento delle proprie credenziali, rilasciate in fase di registrazione, nella schermata di login della piattaforma di e-procurement di Intercenter-ER, raggiungibile dalla homepage del sito web dell'Agenzia (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>) o direttamente dall'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it>.

L'accesso è gratuito. Effettuato l'accesso, l'Operatore Economico può "visualizzare i bandi pubblicati", "richiedere chiarimenti", "visualizzare eventuali risposte a quesiti già evasi dalle Stazioni Appaltanti" e "sottoporre le proprie domande di partecipazione" direttamente dal gruppo funzionale di riferimento Avvisi/Bandi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione della procedura è resa disponibile in formato digitale, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica SATER, alla sezione "Bandi e strumenti di acquisto" / "Bandi e avvisi" / "Bandi altri enti" sezione "Bandi e avvisi altri Enti" / "Altri Enti - Bandi di gara / appalti specifici SDA" (<https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>), accedendo direttamente alla banca dati ANAC che assolve all'obbligo di pubblicità legale a livello nazionale di bandi ed avvisi di gara attraverso la piattaforma PVL accessibile al seguente link: <https://pubblicitàlegale.anticorruzione.it>, nonché (per la mera consultazione) sul sito web istituzionale della stazione Appaltante - Sezione "Amministrazione trasparente" / Sottosezione "Bandi di gara e contratti" - campo "bandi attivi" all'indirizzo web seguente: <https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e comprende:

- 01) Bando e disciplinare di gara;
- 02) MODELLO A - Dichiarazione unica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. modd.;
- 03) Documento di gara unico europeo (DGUE), compilato e generato in formato elettronico tramite piattaforma telematica SATER;
- 04) MODELLO B - attestazione pagamento imposta di bollo;
- 05) MODELLO C - Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi del DPR 445/2000 ss. modd.;
- 06) MODELLO D - Dichiarazione impresa ausiliaria;
- 07) MODELLO E - Dichiarazione costi manodopera;
- 08) Patto integrità in materia di contratti pubblici approvato con Del. di G.C. n. 158/2023;
- 09) Allegato - Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica - Prot. n. 25553 del 07/06/2024;
- 10) Progetto esecutivo dei lavori approvato in linea tecnica con D.G.C. n. 61 del 24/04/2024, comprensivo di Capitolato Speciale di Appalto(C.S.A.), consultabile e scaricabile dal seguente link:

<https://cloud.comune.sanlazzaro.bo.it/s/9RgAgbreQY6nbjN>

e composto dai seguenti elaborati:

Codice	Titolo elaborato
EG	ELABORATI GENERALI
EG.1	ELENCO ELABORATI
EG.2	RELAZIONE GENERALE
EG.3	RELAZIONE RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI
EG.4	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA
EG.5	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA
EG.6	SCHEMA DI CONTRATTO
EG.7	QUADRO ECONOMICO
EG.8	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EG.9	ELENCO PREZZI UNITARI
EG.10	ANALISI PREZZI
EG.11	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
EG.12	PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
EG.13	FASCICOLO DELL'OPERA
EG.14	LAYOUT DI CANTIERE
EG.15	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
EG.16	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
EG.17	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPZIONI AL CONTRATTO
EG.18	ELENCO PREZZI UNITARI - OPZIONI AL CONTRATTO
ES	ELABORATI SPECIALISTICI
ES.1	RELAZIONE GEOLOGICA
ES.2	RELAZIONE TERRE DI SCAVO
ES.3	RELAZIONE IDROLOGICA IDRAULICA
IN.SDF	INFRASTRUTTURE - STATO DI FATTO
IN.SDF.1	SDF - LOCALIZZAZIONE AREE DI INTERVENTO
IN.SDF.2	SDF - RILIEVO PLANOALTIMETRICO VIA REMIGIA
IN.SDF.3	SDF - RILIEVO PLANOALTIMETRICO VIA FONDE'
IN.SDF.4	SDF - RILIEVO PLANOALTIMETRICO VIA MARIO CONTI
IN.SDF.5	SDF - SEZIONI TRASVERSALI - VIA FONDE'
IN.SDF.6	SOTTOSERVIZI - PLANIMETRIE ENTI GESTORI
IN.SDP	INFRASTRUTTURE - STATO DI PROGETTO
IN.SDP.1	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI
IN.SDP.2	SDP - PLANIMETRIA VIA REMIGIA
IN.SDP.3	SDP - PLANIMETRIA VIA FONDE'
IN.SDP.4	SDP - PLANIMETRIA VIA MARIO CONTI
IN.SDP.5	SDP - SEZIONI TRASVERSALI TIPOLOGICHE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI VIA FONDE'
IN.SDP.6	PLANIMETRIA SEGNALETICA VIA REMIGIA
IN.SDP.7	PLANIMETRIA SEGNALETICA VIA FONDE'
IN.SDP.8	PLANIMETRIA SEGNALETICA VIA MARIO CONTI
STR	STRUTTURALE - STATO DI PROGETTO
STR.1	RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE STRUTTURALI

STR.2	PIANO DI MANUTENZIONE OPERE STRUTTURALI
STR.3	CALCOLI DELLE OPERE STRUTTURALI (MURI E PLINTI)
STR.4	RELAZIONE GEOTECNICA
STR.5	MURO SOSTEGNO 1 VIA FONDE' _ PIANTE, SEZIONI, DETTAGLI

IMP	IMPIANTI - STATO DI FATTO E PROGETTO
IMP.1	RELAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
IMP.2	PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
IMP.3	CALCOLI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VIA REMIGIA - OPZIONALI AL CONTRATTO
IMP.4	CALCOLI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VIA FONDE'
IMP.5	IMPIANTO ELETTRICO - PLANIMETRIA E DETTAGLI VIA REMIGIA
IMP.6	IMPIANTO ELETTRICO - PLANIMETRIA E DETTAGLI VIA FONDE'
IMP.7	IMPIANTO ELETTRICO - PLANIMETRIA E DETTAGLI VIA MARIO CONTI
IMP.8	IMPIANTO ELETTRICO-MODIFICHE QUADRO ELETTRICO VIA REMIGIA - OPZIONALI AL CONTRATTO
IMP.9	IMPIANTO ELETTRICO-MODIFICHE QUADRO ELETTRICO VIA FONDE'

VR	OPERE A VERDE - STATO DI PROGETTO
VR.1	RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE A VERDE
VR.2	PIANO DI MANUTENZIONE OPERE A VERDE
VR.3	OPERE A VERDE - PLANIMETRIA UNICA

Il Progetto esecutivo dei lavori, verificato e validato dal R.U.P., Ing. Irene Cavina, ai sensi dell'art. 42 del Codice, con prot. n. 17667/2024, è stato redatto dal gruppo di lavoro interno all'ente nominato con determinazione dirigenziale n. 97 del 08/02/2024, per un importo complessivo di € 1.114.531,52.

Il Direttore dei Lavori, Geom. Luca La Ganga, con nota Prot n. 21002/2024, ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) – Allegato II.14 del Codice.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni complementari sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati mediante il SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito, al seguente indirizzo: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>, da inoltrare, a pena di esclusione, **entro e non oltre la data riportata a sistema.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella sopra esplicitata ovvero dopo la scadenza del termine perentorio indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, tramite SATER e con la pubblicazione, in forma anonima, sulla Piattaforma, all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura, nonché sul profilo di committente del Comune di San Lazzaro di Savena, nella sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti*, nella pagina dedicata alla presente procedura.

I partecipanti sono tenuti a prenderne visione ed a monitorare costantemente le richieste di CHIARIMENTI inviate e le relative risposte.

Non sono ammesse richieste di chiarimento telefoniche e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni (comprese quelle di cui all'art. 90 del Codice) e gli scambi di informazioni relative alla procedura, tra stazione appaltante ed operatori economici avvengono, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 82/05, tramite il sistema SATER e sono accessibili dalla pagina web presente all'indirizzo: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma SATER, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa; avvengono tramite la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le imprese consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa, ad ogni effetto di legge, a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa, ad ogni effetto di legge, a tutti i subappaltatori indicati.

Non si esclude l'ipotesi che alcune fasi della gara possano avvenire al di fuori del portale telematico SATER, nel caso di mancato funzionamento del sistema.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E RELATIVO FINANZIAMENTO, OPZIONI, SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'INTERVENTO DI RICUCITURA TRATTI PISTE CICLO-PEDONALI LUNGO IL PERCORSO VIA FONDE' - VIA REMIGIA COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA.

L'intervento è finalizzato a realizzare il completamento del collegamento ciclopedonale tra le frazioni prevalentemente residenziali di Idice e La Cicogna, fino all'area artigianale situata a Nord della Via Emilia, sfruttando l'asse di via Fondè e Via Remigia, dando compimento di fatto al Corridoio 4, individuato nel Piano Particolareggiato della Mobilità Ciclabile (Biciplan) Comunale. Detto progetto prevede la ricucitura delle tratte attualmente esistenti, attraverso la realizzazione di tre collegamenti mancanti, in particolare:

- lungo Via Fondè, tra Via Mario Conti e Via Beato Bartolomeo Maria del Monte;
- lungo Via Fondè tra Via Vernizza e Via Viganò;
- lungo Via Remigia nella sua tratta centrale.

Sono ricompresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato di Progetto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi per l'intervento.

Le prestazioni contrattuali a carico dell'appaltatore sono le seguenti: esecuzione dei lavori ai sensi della Parte VI, Libro II del Codice dei contratti pubblici, relativi alle opere descritte negli elaborati di progetto e individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte tecnica (CSP), ai quali si rimanda integralmente.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento di propri obblighi ed obbligazioni.

3.2 IMPORTO DEI LAVORI:

Importo complessivo lavori (a misura)	Euro	832.000,00
di cui oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	28.000,00
Importo soggetto a ribasso	Euro	804.000,00

L'importo indicato a base di gara deve intendersi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è stipulato **a misura** ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende riferito ed applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Il corrispettivo contrattuale si determina applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito, i prezzi unitari dedotti in contratto (con applicazione del ribasso offerto).

Per la formulazione dell'elenco prezzi è stato utilizzato il prezzario ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Edizione gennaio 2024 e, ove non rilevabili, i prezzi sono stati definiti mediante analisi dei prezzi.

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di adempiere alle procedure pianificate dalla committenza nel PSC, il cui costo è riferito alle dotazioni non strumentali alla realizzazione delle opere. Detti oneri della sicurezza, non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, con rinuncia dell'appaltatore ad ogni pretesa per quanto non eseguito.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera**, che l'Ente Committente ha stimato in **€ 215.676,60** (come calcolati nell'elaborato progettuale denominato "**EG.11 Quadro Incidenza Manodopera**", corrispondente al 25,92% sul totale delle lavorazioni previste.

L'importo della manodopera non è ribassabile.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'importo contrattuale complessivo è costituito dall'importo dei lavori al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e salute sul cantiere, definito come sopra, non soggetto ad alcun ribasso di gara.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere:

1. CCNL per i lavoratori dipendenti di imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012);
2. CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini (F015);
3. CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini (F018).

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 l'operatore economico offerente puo' indicare nella propria offerta (Modello E), il differente CCNL eventualmente applicato, purché si impegni espressamente a garantire ai lavoratori dipendenti propri (ed a quelli operanti in regime di subappalto) tutele economiche e normative non inferiori rispetto a quelle previste dal/dai CCNL sopra indicato/i e ne rilasci la relativa apposita dichiarazione, unitamente all'offerta economica.

In sede di verifica di cui all'art.102, comma 2, del D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante valuterà la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderoga-

bili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operarsi anche ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023.

Le lavorazioni/categorie SOA necessarie per l'esecuzione del contratto d'appalto, riconducibili alle categorie di cui all'Allegato II.12 del Codice, sono come di seguito rappresentate:

SINTESI CATEGORIE	CAT.	Class.	incidenza %	IMPORTO LAVORI	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO TOTALE
OPERE STRADALI	OG3	III	71,68%	€ 576.305,08	€ 20.070,33	€ 596.375,41
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	OG10	I	18,47%	€ 148.518,30	€ 5.172,28	€ 153.690,58
VERDE	OS24	I	5,60%	€ 45.002,96	€ 1.567,27	€ 46.570,23
SEGNALETICA	OS10	I	4,25%	€ 34.173,66	€ 1.190,13	€ 35.363,79
TOTALE			100,00%	€ 804.000,00	€ 28.000,00	€ 832.000,00

Ai fini della QUALIFICAZIONE richiesta per l'affidamento del contratto, ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, si precisa che l'appalto comprende le opere individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), **classificate come da prospetto che segue:**

Sintesi categorie	cat.	class.	incidenza	importo categoria	Tipologia della categoria di qualificazione
OPERE STRADALI	OG3	III	81,53%	678.309,42 €	CATEGORIA PREVALENTE - <u>obbligo di qualificazione</u> - (con % subappalto come previsto Disciplinare di gara e dal CSA.) All'interno della cat. OG3 sono confluite, per il "principio di assorbenza" le categorie OS10 e OS24
IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	OG10	I	18,47%	153.690,58 €	CATEGORIA SCORPORABILE - <u>obbligo di qualificazione o subappalto qualificante</u>
TOTALE COMPLESSIVO			100,00%	832.000,00 €	
A) TOTALE SOGGETTO COMPLESSIVO				832.000,00 €	
B) A DEDURRE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO				28.000,00 €	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A)-B)				804.000,00 €	
di cui costi manodopera				215.676,60 €	

Codice CPV: 45233162-2 -Lavori di costruzione di piste ciclabili.

Nella presente procedura di gara sono **richieste espressamente le qualificazioni, per il relativo importo, nella categoria prevalente OG3 - Class. III e nella categoria scorporabile OG10- Class. I (All. II.12 D.Lgs. n. 36/2023).**

Per le opere relative agli impianti di illuminazione pubblica OG10 in fase di esecuzione sarà richiesta l'abilitazione prevista dal DM 37/2008.

N.B. I limiti del subappalto sono quelli previsti di seguito dal presente disciplinare di gara ed al Capo 9 del CSA.

Le lavorazioni di cui alla categoria OG10 non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della sola qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non sia qualificato nella suddetta categoria

scorporabile dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni ad essa riconducibili a soggetti in possesso di idonei requisiti (c.d. subappalto qualificatorio). In tal caso i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

I limiti di subappaltabilità, coerentemente con le disposizioni dell'art. 119 (Subappalto) del Codice, sono rappresentati al successivo art. 8 del presente Disciplinare di gara.

3.3 OPZIONI

Ai sensi dell'art 120 comma 1 lett. a), del D.Lgs. 36/2023, sono previste **Opzioni al contratto** (Art. 7.bis del C.S.A.) **per complessivi € 36.000,00, di cui € 1.704,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**, che l'Amministrazione di riserva di realizzare in corso d'opera, aventi ad oggetto le seguenti opere:

- 1) riasfaltature;
- 2) illuminazione pubblica integrativa.

Le opere sono quantificate in calce al computo metrico estimativo (elaborato EG.17_CME + EG.18_EPU) e rappresentate nell'elaborato grafico IMP.3 E IMP.8.

3.4 FINANZIAMENTO:

Le opere saranno finanziate per:

- € 668.718,91 mediante fondi PR-FESR 2021-2027 Azione 2.8.1 Reg. Emilia-Romagna;
- € 445.812,61 attraverso Fondi dell'Amministrazione comunale.

3.5 SUDDIVISIONE IN LOTTI

Suddivisione in lotti: con riferimento all'art. 3, comma 1, lett. s) dell'allegato I.1 del Codice e all'art. 58, commi 1 e 2, del Codice, i lavori oggetto del presente appalto sono raggruppati **in un unico lotto funzionale** in quanto trattasi di lavorazioni strettamente connesse tra loro, per cui la loro eventuale suddivisione non assicurerebbe la funzionalità, fruibilità e collaudabilità dell'intervento in termini riqualificazione dell'impianto.

4. DURATA DELL'APPALTO, PREMIO DI ACCELERAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

4.1 Durata

La durata complessiva dei lavori è fissata in **giorni 299 (duecentonovantanove)** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. L'ultimazione dei lavori verrà accertata con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e dall'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

L'appaltatore si obbliga, unitamente al Comune beneficiario delle risorse PR-FESR 2021-2027 – Azione 2.8.1, **a concludere i lavori inderogabilmente entro e non oltre il 31/12/2025.**

Si rimanda integralmente alla disciplina di cui al CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE del documento progettuale denominato EG.4_CSA Parte Amministrativa, ed in particolare: Art. 13 – Consegna e inizio lavori, Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori, Art. 15 - Sospensioni e proroghe, Art. 16 - Penali in caso di ritardo, Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma, Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione, Art. 19 – Risoluzione del contratto, Art. 19 bis - Risoluzione per grave ritardo, Art. 19 ter Recesso.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori è prevista una **penale pari all'1,0 (uno) per mille** dell'importo netto contrattuale **per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori** (cfr. art. 16. "Penali in caso di ritardo" del C.S.A).

Tenuto conto dei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori (**cfr. gli allegati EG.15 - Cronoprogramma ed EG.12-Piano di Sicurezza e Coordinamento**), l'Appaltatore dovrà

dare effettivo inizio ai lavori **entro e non oltre 7 (sette) giorni** dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo nell'avvio dei lavori sarà applicata una **penale giornaliera di € 50,00 come indicato all'art 13 del CSA**. Laddove il ritardo dovesse superare **15 (quindici)** giorni dalla data del verbale di consegna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Amministrazione potrà disporre, concedere, o negare sospensioni e proroghe conformemente a quanto stabilito dal C.S.A. e regolato dal D.lgs n. 36/2023.

Spetta quindi all'Appaltatore prevedere un adeguato impegno organizzativo di manodopera e mezzi per ultimare le opere entro il tempo utile previsto, nel rispetto del citato cronoprogramma.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D. Lgs 36/2023 l'ente committente si riserva di disporre l'esecuzione d'urgenza, anche in pendenza della stipula del relativo contratto. In tal caso si applica l'art. 3, comma 9, dell'allegato al Codice II.14. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente, sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4.3 Premio di Accelerazione

Non sono previsti premi di Accelerazione per l'esecuzione anticipata del presente contratto.

4.4 Revisione dei prezzi

Per la disciplina della Revisione dei prezzi si rimanda compiutamente al disposto di cui all'art. 24 (Revisione dei prezzi) del CSA (Parte Amministrativa).

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, appartenenti alle categorie di seguito indicate:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/06/1909, n. 422 e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dalla parte V, titolo III ,Capo II del Codice (artt. 94-98).

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al FVOE. Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata dalla stazione appaltante, previa instaurazione del contraddittorio con l'operatore economico, secondo le modalità previste dall'art. 96 (Disciplina dell'esclusione) del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui sopra sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui sopra sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituiscono **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di assunzioni di lavoratori affetti da disabilità di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero l'omessa presentazione della certificazione di cui all'art. 17 della stessa L. n. 68/1999, ovvero della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito, come previsto all'art. 94 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata integrale accettazione delle clausole contenute nel Patto integrità in materia di contratti pubblici, adottato dal Comune di San Lazzaro di Savena con Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 2023 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero **causa di risoluzione di diritto del contratto eventualmente già stipulato**.

Attestazione della congruità della manodopera – DURC di congruità (D.M. 143 DEL 25/06/2021).

Per i lavori di cui al presente affidamento si richiede il possesso, da parte dell'impresa affidataria, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) di congruità della manodopera di cui agli artt. 8 c. 10 bis del D.L. 76/2020, 49 c. 3 lett b) del D.L. 77/2021 nonché del D.M. 143/2021 e ss.mm.ii.

La congruità dell'incidenza della manodopera verrà verificata in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Il sistema CNCE_Edil Connect (<https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect>) consente a tutte le imprese (sulle quali ricade la verifica della congruità) di registrarsi al portale e di caricare i dati relativi ai cantieri oggetto di congruità.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti di seguito. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora essi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere da quest'ultima acquisiti d'ufficio.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ' PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di:

a) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nell'Albo delle commissioni provinciali per l'artigianato ovvero di analogo albo dello Stato di appartenenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Gli operatori economici di altro Stato membro, non residenti in Italia, devono essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro imprese è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili, e dichiarano, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. modd., di essere iscritti in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

b) Iscrizione, ai sensi del D.M. 23/06/2004, all'albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, per le società cooperative di produzione e lavoro.

Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 65 comma 2, del Codice i requisiti devono essere posseduti sia dal consorzio stesso, sia dalla/e consorziata/e, sia dalla/e cooperativa/e eventualmente indicata/e per l'esecuzione del servizio.

Per i Raggruppamenti temporanei di Imprese e per i Consorzi ordinari di cui all'art. 65 lettere e) ed f) i requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Devono essere posseduti dai partecipanti, a pena di esclusione, i requisiti indicati al punto 3 del presente disciplinare (possesso di regolare attestazione SOA per la categoria prevalente OG3 per classifica adeguata all'importo dei lavori di cui trattasi - classifica III o superiore, attestazione SOA per categoria e classifica e requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa).

La comprova del requisito è fornita in sede di gara mediante dichiarazioni inserite nel DGUE.

7.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle società Cooperative ai sensi del DM 23 giugno 2004 deve essere posseduto :

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale di cui al punto 7.2

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, D.Lgs. 36/2023 il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al punto 3 del presente disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il singolo operatore economico deve possedere il requisito prescritto per la prestazione che si è impegnato a realizzare. Ciò comporta che è richiesta la corrispondenza tra la percentuale dei lavori che il singolo operatore si è impegnato ad eseguire e la categoria/classifica corrispondente a tale dichiarata percentuale. Tale impostazione è giustificata dalla necessità di selezionare operatori economici che garantiscano il possesso di idonee capacità rispetto a quanto si sono impegnati a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 4, del D.Lgs 36/2023, in sede di offerta devono essere specificate le categorie di lavori che verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, con esplicito impegno alla realizzazione degli stessi (MODELLO A e MODELLO C, punto 37), inseriti all'interno della busta amministrativa).

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle società Cooperative ai sensi del DM 23/06/2004 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 7.2.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7.5 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avverrà, sulla base delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attraverso l'utilizzo del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), reso disponibile dall'ANAC.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati, le informazioni ed i documenti richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute.

I requisiti richiesti devono essere posseduti dall'Operatore Economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'offerta e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura e fino al termine dell'esecuzione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice il concorrente, singolo o associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, da uno o più operatori economici ausiliari, per dimostrare il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano, **a pena di nullità**, i requisiti forniti e le risorse che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono **responsabili in solido fra loro**, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla nor-

mativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliario è tenuto a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di possedere i requisiti di ordine generale, presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) di possedere i requisiti e/o le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice il contratto di avvalimento deve, **a pena di nullità**, essere concluso **in forma scritta e contenere l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria** per l'esecuzione del contratto.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione (contenente la dichiarazione di avvalimento in cui specifica se intenda avvalersi di risorse altrui per soddisfare un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta), il contratto di avvalimento, in formato nativo digitale e firmato digitalmente, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e le certificazioni rilasciate dalla SOA o dall'ANAC.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa (apposizione di firme digitali e di marcatura temporale).

Non è sanabile la mancata specifica indicazione, nel contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa **ausiliaria, in quanto causa di nullità** del contratto medesimo.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti generali previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice, i requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 7.1, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti ed allegando la dichiarazione compilata e sottoscritta conforme all'allegato **MODELLO D**.

Nella dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria deve essere specificato che la stessa si obbliga verso il concorrente e la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del "Termine di presentazione delle offerte" indicato nel bando di gara.

L'impresa ausiliaria trasmette la propria attestazione di qualificazione, nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria sia in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105 del Codice, il secondo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del Codice.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto a norma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Inoltre si rimanda integralmente a quanto specificamente previsto agli artt. 42 e 43 del CSA - parte amministrativa.

Non sono previste quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all'importo complessivo del contratto, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), il contratto **non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. La prevalente esecuzione delle lavorazioni, rientranti nel contratto, e riguardanti la categoria prevalente, è riservata all'affidatario.**

Non è altresì ammesso il subappalto "a cascata".

Il concorrente può usufruire della facoltà di subappaltare **a condizione che ne faccia formale dichiarazione all'atto dell'offerta**, utilizzando l'apposito spazio previsto nel DGUE inserito a sistema, **con espressa indicazione dei lavori o delle parti di opere che**

intende subappaltare e nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nel vigente art. 119, comma 4, del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente procedura.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a prevedere nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti lo specifico obbligo del subappaltatore ad inserire, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, nonché una clausola risolutiva espressa, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni i sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii..

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto come previsto dall'art. 119 c.6 del Codice.

Per l'appalto in oggetto è ammesso il subappalto nei seguenti limiti massimi:

-49,9% dell'importo della cat. OG3 - categoria prevalente;

-100% dell'importo della cat. OG10 eventuale "subappalto qualificante" se non in possesso di qualificazione.

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Il Subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Si precisa, infine, che in caso di cd. "**subappalto qualificante**" (per gli operatori economici carenti, relativamente a categorie scorporabili previste a "qualificazione obbligatoria", di tutti o di parte dei requisiti di qualificazione) la mancata presentazione della dichiarazione di voler subappaltare, a impresa/e qualificata/e, le lavorazioni relative a tali categorie scorporabili non possedute (o possedute solo parzialmente), costituisce **motivo di esclusione**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti generali previsti dalla Parte V, Titolo III, Capo II del Codice.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 oppure di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

11. GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023, **non è richiesta la garanzia provvisoria** per la partecipazione alla presente procedura di gara (art. 30 del C.S.A). Non si richiede altresì la produzione dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia, denominata «**garanzia definitiva**», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideius-

sione con le modalità previste dall'art. 117, in combinato disposto con l'art. 53, comma 4 del Codice, **pari al 5%** dell'importo contrattuale. Si applica la disciplina di cui all'art. 31 – Garanzia definitiva sotto soglia UE – del C.S.A. parte amministrativa.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del Codice.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio. La presa visione degli elaborati avverrà autonomamente da parte dell'impresa nell'ambito della procedura di gara nella quale sono messi a disposizione tutti gli elaborati di progetto.

13. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (A.N.A.C.), per un importo pari ad **€ 90,00 (euro novanta/00)**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 29/12/2023 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266, per l'anno 2024.

In caso di costituite o costituende ATI ovvero RTI o consorzi ordinari di concorrenti, il versamento dovrà essere effettuato dalla capogruppo (mandataria).

A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare all'offerta la "ricevuta di pagamento" ottenuta mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di **mancato pagamento** o **mancata dimostrazione dell'avvenuto tempestivo pagamento**, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di selezione, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER.

L'offerta e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

La presentazione di documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica deve essere effettuata mediante il Sistema SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito indicato al punto 1.1 del presente disciplinare. Saranno **escluse** tutte le offerte redatte o inviate **attraverso modalità diverse** da quelle prescritte nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere **sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.**

Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta e la documentazione prescritta dal presente disciplinare dovranno pervenire sulla Piattaforma SATER di Intercent-ER, a pena di irricevibilità,

entro e non oltre

le ore 10.00 del giorno 15/07/2024.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare problematiche di qualsiasi natura che potrebbero insorgere al limite del tempo utile ed impedire la tempestiva, completa e regolare trasmissione dell'offerta.

Il concorrente esonera la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. Si rimanda a quanto previsto dall'art.1.1

Potrà essere prorogato o riaperto il termine di presentazione delle offerte qualora questo coincida con un malfunzionamento del Sistema SATER risultante da comunicazione ufficiale da parte dello stesso. E' onere del concorrente segnalare la presenza di tali malfunzionamenti prima della data di apertura delle offerte.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente, fatta salva l'ipotesi di soccorso istruttorio, ad iniziativa dell'operatore economico interessato, per la rettifica di errore materiale contenuto nell'offerta tecnica (in caso di procedure aggiudicate con criterio dell'o.e.v.) e nell'offerta economica, nei limiti previsti dall'art. 101, comma 4, del Codice. In ogni caso le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compresi i DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente da un rappresentante legale del concorrente o da un procuratore munito dei necessari poteri rappresentativi con le modalità indicate al punto 16.1.

Il dichiarante allega, nella sezione "Documentazione amministrativa", copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Si avvisa espressamente che, con la formulazione dell'offerta il concorrente accetta incondizionatamente tutte le condizioni previste nella documentazione di gara (compreso il progetto esecutivo), allegati e chiarimenti inclusi, nonché del fatto che:

- l'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice;
- la formulazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione;
- la stazione appaltante rimane impegnata solo con la stipula del contratto e avrà in ogni caso facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza, e/o di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse;
- le imprese concorrenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura e/o di mancata aggiudicazione, non potranno vantare diritti o pretese e ad esse non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, a qualsiasi titolo, né per il fatto di avere presentato offerta, né per effetto del mancato affidamento.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia tacita del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Una volta avviata la procedura di gara da parte della stazione appaltante, il Concorrente, debitamente registrato a SATER, accede con le proprie credenziali di accesso nell'apposita sezione del sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

La documentazione di gara, resa disponibile dalla stazione appaltante sul portale, comprende la documentazione elencata al precedente **paragrafo 2.1.**

L'offerta sarà composta da n. 3 **buste virtuali**:

- a) una prima busta, denominata "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**"
- b) una seconda busta, denominata "**OFFERTA TECNICA**";
- c) una terza busta, denominata "**OFFERTA ECONOMICA**".

Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 10 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del Codice, **la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica e su ogni loro allegato** invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico **non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.**

Ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del Codice, *"fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica (in caso di procedure aggiudicate con criterio dell'o.e.v.) o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato".*

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'Operatore economico concorrente dovrà inserire sul portale SATER nella presente busta, a pena di esclusione (fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come sopra disciplinate), la domanda di partecipazione, il DGUE e le necessarie dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" dovranno essere contenuti:

1. Domanda di partecipazione (MODELLO A) ed eventuale procura (par. 16.1);
2. DGUE generato tramite SATER e sottoscritto digitalmente (par. 16.2);
3. Dichiarazioni integrative al DGUE (MODELLO C) (par. 16.3.1);
4. Attestazione del versamento del contributo a favore dell'ANAC (par. 16.3.2 e par. 13);
5. Attestazione pagamento imposta bollo su domanda di partecipazione (MODELLO B);
6. Patto integrità in materia di contratti pubblici adottato dal Comune di San Lazzaro di Savena, compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione (par. 16.3.2.3);
7. Disciplinare di gara e CSA parte amministrativa firmati digitalmente (par. 16.3.2.4);
8. (Eventuale) Documentazione prevista per concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi (par. 16.3.3)
9. (Eventuale) documentazione prevista in caso di ricorso ad avvalimento (par. 16.3.2.6)

16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 e s.m.i. utilizzando il **MODELLO A**, allegato al disciplinare di gara, debitamente compilato e sottoscritto, nel quale il concorrente indica i propri dati identificativi (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iva, indirizzo sede legale) nonché la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iva, indirizzo sede legale) e il ruolo di ciascuna impresa interessata (mandataria / mandante; capofila / consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il quale/i quali concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorra, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La dichiarazione di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal **concorrente** che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla **mandataria / capofila**;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da **tutti i soggetti che costituiranno** il raggruppamento o consorzio;

In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, digitalmente, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione di partecipazione e le relative dichiarazioni integrative sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito di relativa procura.

Il concorrente allega:

- a) scansione di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) qualora la documentazione sia sottoscritta da un procuratore, copia conforme all'originale della procura, oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri rappresentativi del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore at-

testante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale).

16.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila le parti pertinenti alla presente procedura e genera il DGUE, in formato elettronico, direttamente sul Sistema.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta virtuale "Documentazione amministrativa".

Il DGUE in formato elettronico deve essere presentato:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmesso, unitamente al DGUE, a pena di esclusione, la relativa procura.

Il concorrente, inoltre, deve presentare il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

16.3.1 Dichiarazioni integrative al DGUE rese, in conformità all'allegato **MODELLO C**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 94 del Codice.

Le suddette dichiarazioni, debitamente compilate, dovranno essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 16.1.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente dovrà inserire a Sistema:

- 1. Attestazione del versamento del contributo a favore dell'ANAC;**
- 2. Attestazione pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione (MODELLO B);**
- 3. Patto di Integrità del Comune di San Lazzaro di Savena**, allegato alla documentazione di gara, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente per accettazione.
- 4. Copia di Disciplinare di gara e di Capitolato Speciale - parte amministrativa (C.S.A.)**, facenti parte della documentazione di progetto, controfirmati digitalmente per accettazione;
- 5.** documentazione per soggetti associati di cui al punto 16.3.3 (eventuale);
- 6.** eventuale documentazione integrativa, in caso di avvalimento, come di seguito specificato:
in caso di ricorso all'AVVALIMENTO in conformità all'art. 104 del Codice il concorrente, **per ciascun ausiliario**, dovrà obbligatoriamente inserire a Sistema, in allegato alla propria dichiarazione di partecipazione, tutta la documentazione prevista dall'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, e segnatamente:
- DGUE, a firma dell'ausiliaria (redatto utilizzando il modello presente sul SATER), attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- **MODELLO C** – Dichiarazioni integrative al DGUE a firma dell'ausiliaria, compilato in tutte le sue parti pertinenti e compatibili con il ruolo rivestito di impresa prestatrice di avvalimento (ad eccezione del punto n. 3);
- dichiarazione di avvalimento dell'ausiliaria di cui all'art. 104 del Codice (**MODELLO D**), contenente l'espressa assunzione dell'obbligazione, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e l'attestazione di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- **contratto di avvalimento** (in formato nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti), in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del Codice, la specifica indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria per tutta la durata dell'esecuzione del contratto.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, c. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestatati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanzarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica o conforme all'originale, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti di lavoro che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica o copia conforme, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli concorrenti consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come manda-

- taria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i documenti (relazioni, elaborati) come indicato nei singoli criteri/elementi meglio specificati nell'**ALLEGATO - Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica** (Prot. n. 25553 del 07/06/2024), da caricare sul SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito accessibile dal link di seguito indicato: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

Ogni pagina dovrà contenere la numerazione progressiva.

Ciascuna delle relazioni dovrà essere presentata e rilegata in modo indipendente dalle altre e dotata di frontespizio indicante, come titolo, la dicitura esatta del criterio di riferimento.

Si precisa che nel conteggio delle pagine facenti parte dell'offerta non saranno considerate la copertina e l'indice. Potranno essere allegate, al di fuori del conteggio delle pagine di cui sopra, anche le schede tecniche di prodotto **strettamente necessarie** alla migliore comprensione dell'offerta tecnica (nel caso venga allegato l'intero catalogo, esso non verrà valutato). Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto anche le formule generiche utilizzate dai concorrenti quali "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Nella valutazione verranno apprezzati:

1. *Chiarezza (anche espressivo-compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;*
2. *Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in ottica di plausibile compatibilità con il progetto;*
3. *Livello di approfondimento delle proposte, precisione ed esaustività delle stesse.*

I suddetti documenti, da allegare all'offerta tecnica ai fini della successiva valutazione, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza. Qualora il concorrente intenda allegare una cartella in formato compresso, si precisa che i singoli documenti in essa inseriti dovranno essere firmati digitalmente singolarmente.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o Geie di cui alle lett. e), f), h) del comma 2 dell'art.65 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023 si rimanda a quanto indicato al paragrafo 16.3.3 del disciplinare di gara.

Il valore economico delle proposte migliorative è a carico del Concorrente, che ne dovrà tener conto nella formulazione del ribasso sull'importo posto a base di gara.

L'operatore dovrà indicare, anche con una separata dichiarazione, sempre inserita nella "Busta B - Offerta tecnica", le parti degli elaborati contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 s.m.i. ed ex art. 35 D.Lgs. 36/2023, da parte di terzi ed ex art. 36 del Codice da parte degli altri eventuali concorrenti.

Pertanto, dovrà precisare che, nell'ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per quanto previsto dall'art. 35, c. 4, del D.Lgs. n. 36/2023:

- non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l'ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto;

oppure

- che nei seguenti documenti presentati a corredo dell'offerta
..... vi sono i seguenti segreti tecnici
..... motivati da e comprovati
da ed i seguenti segreti commerciali
..... motivati da

..... e comprovati da
..... (numerare ed elencare detti documenti, redigendo,
per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nell'offerta tecnica o
da allegare a parte) :

..... e pertanto di
autorizzare l'ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto.

Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, la dichiarazione motivata eventualmente resa in ordine alla richiesta di esclusione (totale o parziale) della documentazione prodotta dall'ostensione verso terzi, in caso di accesso agli atti, non vincolerà la stazione appaltante, la quale ne dovrà valutare, caso per caso, fondatezza e meritevolezza di accoglimento (totale o parziale), con propria decisione motivata.

18. CONTENUTO BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

L'Operatore economico concorrente dovrà inserire a Sistema l'offerta economica compilando le apposite sezioni direttamente sulla piattaforma e sottoscrivendo il modulo d'offerta generato dalla piattaforma telematica SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide accessibili dal relativo sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

L'offerta economica non deve contenere riserve e/o condizione alcuna e deve essere formulata sotto forma di ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso.

A pena di esclusione, dovranno essere indicati a Sistema i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale** offerto da applicare all'importo dei lavori posto a base di gara (il numero massimo di decimali ammessi è fissato dal sistema; NON sono AMMESSE offerte pari o in rialzo rispetto all'importo posto a base di gara);
- b) la **stima dei propri costi aziendali¹ concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108 comma 9 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la **stima dei costi della manodopera** per l'esecuzione della commessa, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice. Si evidenzia che i costi della manodopera prede-

¹ Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

➤ una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

➤ le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

terminati dall'Amministrazione e indicati al punto 3.2 del presente disciplinare (per l'importo di € 215.676,60) non sono ribassabili.

Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso sull'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

N.B. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione dei propri "Costi della manodopera" e/o dei propri "Costi Aziendali della Sicurezza" di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, è causa di esclusione dalla gara, e non è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al 3 del presente disciplinare, inserisce **nella busta "OFFERTA ECONOMICA" il modello E (contenente la dichiarazione di equivalenze delle tutele del diverso CCNL eventualmente applicato) e la documentazione probatoria sulla equivalenza.**

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

N.B. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall'Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dal presente disciplinare di gara, dallo schema di contratto nonché dagli elaborati progettuali.

N.B.: La busta virtuale "B – OFFERTA ECONOMICA" contiene inoltre l'indicazione della stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, resa dall'Operatore economico compilando ed inserendo a sistema, a corredo della propria offerta economica, **l'allegato "MODELLO E – Dichiarazione costi manodopera"**, indicando le voci che portano alla quantificazione dei costi della manodopera. **La dichiarazione è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (art. 16.1).**

NB: L'Operatore economico concorrente dovrà inoltre inserire a Sistema l'elenco prezzi delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, e 108 comma 2 lett. e) del Codice.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 93 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione, il metodo, i criteri e le formule esplicitate nell'**Allegato – Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica.**

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Si rimanda la trattazione all'Allegato – Criteri di valutazione e metodi calcolo dell'offerta tecnica ed economica.

AGGIUDICAZIONE: sarà considerata **offerta economicamente più vantaggiosa** quella che avrà ottenuto **il maggior punteggio complessivo**, risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti dalla valutazione dell'offerta tecnica e dalla valutazione dell'offerta economica. L'appalto sarà, pertanto, aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica).

È facoltà dell'Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta, purché congrua e conveniente.

In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà come indicato al successivo punto 21.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settori cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine è richiesta loro, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione, resa in forma di autocertificazione, attestante l'insussistenza di conflitti di interesse e/o di cause di incompatibilità previste dalla legge, e di accettazione dell'incarico.

La Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016), aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Il provvedimento di nomina e la composizione della Commissione giudicatrice, nonché i curricula dei componenti, sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante, sezione "amministrazione trasparente", e sulla piattaforma telematica SATER.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione, le offerte sono acquisite definitivamente dal Sistema SATER e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Le sedute di gara saranno effettuate esclusivamente attraverso il Sistema SATER ed ogni concorrente potrà partecipare, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 16/07/2024, alle ore 11:00.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare esclusivamente collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata al primo giorno seguente lavorativo, alla data ed orario che saranno comunicati ai concorrenti mediante il Sistema almeno il giorno prima della data fissata.

Parimenti, data ed orario di svolgimento delle successive sedute pubbliche saranno comunicati ai concorrenti, a mezzo del Sistema, almeno il giorno prima della data fissata.

I verbali delle operazioni svolte nelle sedute pubbliche saranno pubblicati sulla piattaforma telematica SATER, nonché sul Profilo del committente, sezione Amministrazione trasparente.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice la stazione appaltante, **avvalendosi della facoltà di procedere con la modalità dell'inversione procedimentale**, esaminerà le offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

L'Autorità responsabile della procedura di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara o di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate.

Alla prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà nel modo che segue:

- Apertura di tutte le buste amministrative pervenute attraverso il comando "Apertura Buste" ed acquisizione dei relativi contenuti, senza procedere al loro esame e verifica;
- Attribuzione dell'esito di "Ammesso con riserva" a ciascun offerente sulla piattaforma telematica SATER;

Si chiuderà, quindi, sulla piattaforma la fase di "Valutazione Amministrativa".

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In seguito alla chiusura della fase di "Valutazione Amministrativa", alla prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste telematiche pervenute, concernenti le OFFERTE TECNICHE caricate a sistema, all'acquisizione telematica del relativo contenuto ed alla verifica della presenza di tutti i documenti richiesti dal presente bando e disciplinare di gara e/o dall'**Allegato – Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica**.

In una o più sedute riservate successive la Commissione giudicatrice procederà ad esaminare e valutare le offerte tecniche di tutti i concorrenti, precedentemente ammessi con riserva, ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando le metodologie, i criteri e le formule indicati nell'**Allegato – Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica / nel presente disciplinare**.

La stazione appaltante, in qualsiasi momento della procedura, può chiedere agli offerenti di presentare chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica (ove richiesta) e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, nonché tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine perentorio all'uopo assegnato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Qualora in base alla valutazione effettuata dalla Commissione Giudicatrice risulti che uno o più concorrenti non raggiungano, con riferimento all'offerta tecnica nel suo complesso, prima della riparametrazione, **il punteggio minimo di 30 punti sugli 80 punti massimi assegnabili (c.d. soglia di sbarramento tecnico)**, gli stessi **non verranno ammessi** alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi, secondo quanto indicato nell'**Allegato – Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica**.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, il Presidente della Commissione inserirà a sistema e darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, for-

malizzando la graduatoria provvisoria, e darà atto di eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (ad esempio per mancato superamento della soglia di sbarramento tecnico, ecc.).

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'avvio della fase di apertura delle OFFERTE ECONOMICHE dei soli concorrenti ammessi e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nell'**Allegato – Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica**.

La stazione appaltante procederà successivamente, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma, al calcolo dei relativi punteggi, secondo la formula indicata nell'**Allegato – Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica**; infine il sistema sommerà i punteggi tecnici ed economici rispettivamente assegnati, individuando l'unico parametro numerico finale complessivo per la formulazione della graduatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice.

Si specifica che nel calcolo dei coefficienti e dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, per ogni criterio di valutazione, sarà adottato un numero di cifre decimali pari a 2 (due), arrotondando la seconda cifra decimale all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In caso di parità del punteggio complessivo tra due o più offerte, si individuerà come migliore offerente il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio sugli elementi qualitativi. In caso di ulteriore parità del punteggio degli elementi qualitativi, si individuerà come migliore offerente il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio dell'elemento.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo **punto 23** (verifica di anomalia delle offerte).

La Commissione procederà a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice, con riferimento ai punteggi attribuiti precedentemente alla riparametrazione e secondo le indicazioni riportate nell'**Allegato – Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica**, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa; in tale caso la commissione procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente le eventuali esclusioni da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali amministrativa e/o tecnica;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice dalla commissione giudicatrice.

In tali casi la stazione appaltante procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice (Comunicazione di esclusione).

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ai criteri riportati nell'**Allegato – Criteri di valutazione e metodi di calcolo dell'offerta tecnica ed economica**, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Qualora l'operatore economico **indichi un contratto collettivo** applicato **diverso da quelli sopra individuati**, la dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame risultino nel complesso inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'operatore economico **che avrà presentato la migliore offerta.**

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 108, comma 10 del D.Lgs 36/2023), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Il RUP, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, provvede a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

La verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali verrà effettuata sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare il contratto, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.), ai sensi dell'art. 99 del Codice.

Non si procede ad aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede invece all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, all'incameramento della garanzia provvisoria eventualmente prestata (ove prevista) ed a tutti i correlati adempimenti di legge previsti in tal caso.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

25. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica -con esito positivo- dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante **può procedere, alla consegna anticipata** dei lavori a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso si applica l'art. 3, comma 9, dell'allegato al Codice II.14. ed il R.U.P. autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori, con contestuale redazione dell'apposito verbale; il direttore dei lavori indica espressamente, sul verbale di consegna le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il contratto è stipulato **entro 30 giorni dall'aggiudicazione.** A seguito di richiesta motivata, proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto d'appalto.

La stipula del contratto è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis*, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si potrà procedere alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, come previsto per legge, anche in assenza della documentazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario la produzione di ulteriori certificazioni e/o documenti, per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della stipula del contratto.

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni dalla richiesta) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare, la ditta aggiudicataria dovrà:

- fornire prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza, nei termini all'uopo assegnati;
- costituire e presentare la **garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale di aggiudicazione**, secondo le modalità di cui alla presente lettera di invito, di cui all'art. 31 "Garanzia definitiva sotto soglia UE" del C.S.A. ed all'art. 117, in combinato disposto con l'art. 53, comma 4, del Codice;
- presentare le **polizze assicurative di cui all'art. 117, comma 10, D.Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 (Assicurazioni a carico dell'impresa) del C.S.A., in conformità allo Schema tipo di cui al D.M. 193/2022** e che prevedano le condizioni ed i massimali minimi ivi specificati: si precisa che le polizze che verranno presentate dovranno essere accettate da questa stazione appaltante prima della stipula del contratto;
- nel caso di aggiudicazione ad ATI (non già costituite), presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 68, commi 5 e 6, del Codice;
- versare l'importo che sarà quantificato con apposita richiesta della stazione appaltante, a titolo di **spese contrattuali**, di registrazione ed accessorie, bolli etc. a carico dell'appaltatore;
- sottoscrivere il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, salvo impedimenti oggettivi, con avvertenza che in caso contrario la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario si impegna ad iniziare i lavori oggetto del contratto oggetto di affidamento anche in pendenza della stipula del contratto, laddove richiesto dall'Ente committente, come sopra previsto. La consegna dei lavori avverrà in via d'urgenza con redazione dell'apposito verbale da parte del Direttore Lavori.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente possibile. La stazione appaltante indica in tal caso, le motivazioni per le quali il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato (art. 9 – Fallimento dell'appaltatore C.S.A.).

Ai sensi del successivo comma 2, detto affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si rinvia alla disciplina dei contratti D.Lgs. 36/2023 (Codice) nonché alla Legge n. 241/90 e al Codice Civile.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e nel codice di comportamento adottato dall'Ente committente con Delibera di Giunta n. 4 del 2014 e successivamente aggiornato con Delibera di Giunta n. 20 del 7/2/2019 e con Delibera di G.C. n. 70 del 19/04/2023 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link ipertestuale [Atti generali - Comune di San Lazzaro di Savena](#) e si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto applicabile e compatibile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto.

28. DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna (Via D'Azeglio n. 54, 40123 Bologna, Tel. 051/42.93.101, <http://www.giustizia-amministrativa.it>).

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da tre membri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice della Privacy" e del Regolamento UE n. 679/2016, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'identità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.

I dati raccolti saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.

Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento.

L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali, e pertanto non è necessaria l'acquisizione del consenso dell'operatore economico partecipante alla procedura in oggetto. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede l'obbligo per l'Autorità responsabile della gara e per l'ente committente di acquisire i dati inerenti la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione).

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali).

Informativa

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:

- a) le finalità e modalità di trattamento dei dati dichiarati sono esclusivamente volte allo svolgimento dell'istruttoria ed all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria: l'eventuale rifiuto del conferimento dei dati richiesti, da parte dell'interessato, ne comporta l'esclusione dalla gara;
- c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono:

o il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, individuate dalla normativa vigente;

o i concorrenti che partecipano alla gara

o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. ed integrazioni.

Diritti del cittadino/interessato

Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di regolamento.

Il cittadino/L'interessato avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di Savena, scrivendo all'indirizzo comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

I diritti del cittadino/dell'interessato sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Silvia Stefanelli del foro di Bologna, come previsto dall'articolo 37 co. 1 lett. b) del regolamento europeo 2016/679/UE.

Il cittadino/L'interessato può:

- ricevere conferma dell'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto
- chiedere di aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
- chiedere la limitazione del trattamento
- opporsi per motivi legittimi al trattamento

Il Responsabile procedura di gara

Ing. Giuseppe Colarossi

(documento firmato digitalmente)